REPUBBLICA ITALIANA N°292/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 3 luglio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32141** del registro di Segreteria promosso dal sig. **D. M.** (c.f.: OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Caretta (C.F.: CRTDRN59R24C523V; pec: adriano.caretta@ordineavvocativicenza.it), Fabio Caretta (C.F. CRTFBA89B03A459H; pec: fabio.caretta@ordineavvocativicenza.it), ed Elisa Caretta (C.F. CRTLSE92D70A459G; pec: elisa.caretta@ordineavvocativicenza.it), tutti del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 114,

CONTRO

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, non costituito in giudizio;

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Carretta Fabio per il ricorrente e l'Avv. Guadagnino, per INPS. Nessuno è presente per il Ministero della difesa che non risulta costituito.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 il sig. D.A. M., premesso di aver svolto servizio militare alle dipendenze del Ministero della Difesa, di essere in congedo assoluto dal 19.09.2005 e titolare di pensione ordinaria, calcolata con il sistema misto, con un'anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, inferiore ai diciotto anni (segnatamente, 15 anni, 11 mesi e 18 giorni), ricorreva in giudizio per riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% e conseguente ricalcolo del beneficio dei sei scatti ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 165/1997, il tutto con decorrenza dal 15.03.2014.

Al riguardo, rappresentava che:

- con istanza del 15.03.2019, aveva chiesto all'INPS il ricalcolo della pensione con applicazione delle aliquote ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 a far data dal 19.09.2005;

- in data 19.02.2020, non avendo ricevuto riscontro, proponeva ricorso al Comitato provinciale dell'INPS avverso il silenzio rigetto;

- con delibera del 15.09.2020 l'INPS rigettava la domanda con la seguente motivazione: "*il ricorso è inammissibile essendo volto a impugnare un provvedimento non emesso dall'Istituto Previdenziale che opera soltanto come operatore secondario di spesa*";

- con sentenza n. 71/2023, questa Sezione, dopo aver sospeso il giudizio in attesa del pronunciamento delle SS.RR. della Corte dei conti sulle questioni interpretativa dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che veniva riassunto in data 19.01.2021, dichiarava il ricorso inammissibile per mancanza della preventiva domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.;

- con istanza del 08.08.2024 e successivo ricorso al Comitato provinciale del 19.08.2024, reiterava la domanda specificando che la stessa si giustificava in forza del principio di diritto affermato dalla sentenza delle SS.RR. n. 1/2021/QM;

- anche tali domande venivano respinte dall'INPS con le pec del 09.08.2024 e 26.08.2024.

II. Con memoria del 24 gennaio 2025, si costituiva in giudizio l'INPS, evidenziando che spettava all'amministrazione datrice di lavoro, ossia al convenuto Ministero della difesa, porre in essere gli adempimenti amministrativi propedeutici al pagamento della prestazione riliquidata, non potendo provvedervi d'ufficio l'Istituto previdenziale che, nella fattispecie di cui era causa, era mero ordinatore secondario di spesa. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.

III. All'esito dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025, con decreto n. 2/2025, è stato assegnato alla parte attrice un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso provvedimento per la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Difesa presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

IV. All'odierna udienza, le parti presenti si sono riportate agli atti difensivi, specificando ulteriormente quanto già dedotto, e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, stante la regolarità della notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr. relate di notifica depositate in data 11 giugno 2025 dal ricorrente).

2. Nel merito il ricorso merita parziale accoglimento.

In ordine alla richiesta di rideterminazione dell'importo per i sei scatti stipendiali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 165/1997, va evidenziato che la stessa è inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., non risultando compresa nella domanda/diffida formulata in via amministrativa e notificata all'INPS, che afferisce alla sola richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico ex art 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e di applicazione dei benefici di cui all'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997, trattandosi di militare in congedo assoluto per non idoneità al servizio, come riportato nelle istanze del 15.03.2019 e dell'08.08.2024 (all.ti 5 e 10 al ricorso).

L'art. 153, c.g.c. prevede, infatti, che "*i ricorsi sono inammissibili (…) quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*" (art. 153, c. 1, lett. b). La finalità della norma, espressione di un principio già vigente nel precedente assetto procedurale (art. 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 71, lett. b) del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038), va rinvenuta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel fatto che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, non può sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull'operato della medesima (Cdc, Sez. II Appello, sent. n. 410/2018, che richiama III app. n. 629/2016; II app. n. 804/2016; I app. n. 176/2016).

Ciò posto, nel caso di specie, la rideterminazione del beneficio di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che è questione diversa, per natura e destinatari, dall'incremento previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997, avrebbe dovuto essere oggetto di istanza amministrativa,

unitamente alla richiesta di riliquidazione della pensione in godimento ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, né può intendersi implicitamente formulata, posto che la valida instaurazione di un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti presuppone un'espressa pronunzia preventiva dell'amministrazione o l'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, proprio in ossequio al principio della previa azione amministrativa sulla base dell'articolo 153, comma 1, lett. "b" del c.g.c. (cfr., Sez. giur. Puglia, sent. n. 128 /2022; Sez. giur. Calabria, sentt. n. 35/2022 e n. 4/2021).

In relazione alla richiesta relativa al diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione dell'aliquota del 2,44%, si osserva che la questione è stata affrontata e decisa, in sede nomofilattica, dalle Sezioni riunite di questa Corte (sent. n. 1/2021/QM depositata in data 4 gennaio 2021).

Ciò posto, occorre premettere che dai documenti di causa emerge che l'odierno ricorrente, militare alle dipendenze del Ministero della Difesa, alla data del 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni (15 anni, 11 mesi e 18 giorni), cessando successivamente dal servizio (in data 18.09.2005), con una anzianità superiore a 20 anni.

Ne deriva che la normativa applicabile al caso in esame è contenuta nel Testo Unico di cui al d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, nella parte dedicata al personale militare (art. 52 e ss.) e in quella successiva, e più restrittiva, di riforma del sistema pensionistico, di cui alla legge 08.08.1995, n. 335, nella parte in cui (art. 1, comma 12) ha previsto l'applicazione, per coloro che alla data del 31.12.1995 avessero maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di un "sistema misto" (per cui la quota di pensione relativa agli anni di anzianità maturati prima del 31.12.1995 viene ad essere calcolata sulla base del sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione inerente agli anni di anzianità maturati dopo la predetta data, viene ad essere determinata secondo il sistema contributivo).

Per individuare, nei casi analoghi a quello in esame, l'aliquota da applicare per determinare la quota di pensione regolata dal sistema retributivo si sono, nel tempo, registrati

orientamenti discordanti, anche in giurisprudenza, nella quale è prevalso l'orientamento favorevole all'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'invocato art. 54, primo comma, del T.U. n. 1092/1973, per cui "*la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile…*". Ciò a fronte di orientamenti più restrittivi, tra i quali quello relativo all'applicazione, al militare che cessa dal servizio con più di 20 anni di servizio utile, della più modesta aliquota di cui all'art. 44 del citato T.U., previsto per il personale civile.

I contrasti giurisprudenziali sono stati composti dalla sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che, nel dare soluzione ai quesiti posti con le ordinanze di deferimento del Presidente della Corte dei conti n. 12 del 12 ottobre 2020 e della Sezione prima giurisdizionale di appello nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"*La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.*

Conseguentemente:

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

In considerazione di quanto esposto ritiene questo Giudicante di non discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Riunite, cui si rinvia per l'integrale motivazione, e che pertanto la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo

numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo.

Va, pertanto, riconosciuto, in applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 secondo i principi sopra indicati, il diritto del ricorrente a conseguire gli arretrati costituiti dai ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e sino al pagamento, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Vanno dichiarati prescritti i ratei per il periodo antecedente al quinto anno dalla data dell'istanza di ricalcolo presentata dal ricorrente in data 15 marzo 2019.

Le amministrazioni convenute devono provvedere ciascuno per quanto di competenza.

Il Ministero della Difesa è, quindi, condannato alla riliquidazione del trattamento definitivo di pensione, nei termini suddetti, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, e a trasmettere all'INPS e all'interessato il provvedimento entro 10 giorni dall'adozione. L'INPS, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, dovrà adempiere a quanto di relativa competenza.

3. Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità. In ordine alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, della complessità della questione e della novità dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Riunite, si ritiene sussistano i motivi per disporne la compensazione ex art. 31, comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 25/07/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(*f.to digitalmente*)